



TRIBUNALE DI TERAMO

Magistratura del Lavoro

Sentenza N. 416/18
Reg.Gen. N. 730/18
Cronolog. N. 4432/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, *Dott. Massimo Biscardi*, nella causa iscritta al n°730/18 R.G.
Cicioni Luigi nato a Teramo il 27.4.63 e res.te in Mosciano S.Angelo Via Umberto Terracini 34 difeso dagli avv. Fabio Caprioni e Amedeo Di Odoardo e domiciliata presso lo studio del primo sito in Teramo Via Francesco Franchi 31
E
Agenzia delle Entrate in persona del direttore p.t. domiciliato presso la sede sita in Roma Via Giuseppe Grezar 14 rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Tolomei,
e
INPS in persona del presidente p.t. domiciliato presso la sede di Teramo e difeso dall'avv Silvana Mariotti

All'udienza del giorno 27.6.19 ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

accoglie e per l'effetto *opposta dichiara l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nella cartella di pagamento n. 108200600017667059000*

condannare l'Agenzia delle Entrate alla restituzione delle somme eventualmente percepite nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali

condanna Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite nella misura di euro 2000 oltre accessori

dichiara la estromissione dal giudizio dell'INPS per carenza di legittimazione passiva compensa le spese tra ricorrente e INPS

Così deciso in Teramo in data 27.6.19

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Massimo Biscardi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in opposizione all' esecuzione ex art. 615 c.p.c. e contestuale istanza di sospensione, depositato in data 20.04.2018, il Sig. Cicioni Luigi adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Teramo chiedendo l' accoglimento delle seguenti conclusioni: *"1. in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l' esecuzione del ruolo e della cartella opposta n. 108200600017667059000; 2. in via principale: dichiarare l' intervenuta prescrizione delle pretese contenute nella cartella di pagamento e ruolo opposto per i motivi dedotti in narrativa; 3. in ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali; 4. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa."*

A sostegno della domanda esponeva:

- di aver ricevuto, in data 18 gennaio 2007, cartella esattoriale n. 108200600017667059000, conseguente ad iscrizione al ruolo n. 2006/773, relativa al mancato pagamento di crediti aventi natura previdenziale per un importo di euro 3.641,55;
- di aver subito, con atto di pignoramento asseritamente notificato in data 3 giugno 2008, una esecuzione individuale in danno del terzo debitore Cassa Edile della Provincia di Teramo;
- di non aver subito alcuna ulteriore azione esecutiva dall' organismo titolare della riscossione nonostante il mancato pagamento dell' importo richiesto in cartella;
- di aver ricevuto, in data 2 febbraio 2018, avviso di intimazione di pagamento n. 108 2017 90028910 69/000, del 17 ottobre 2017, con il quale l' Agenzia delle Entrate - Riscossione, invitava il ricorrente a pagare, entro cinque giorni dalla notifica, la complessiva somma di euro 5.794,79, relativa a n. 5 cartelle di pagamento rimaste impagate e, tra queste, ricompresa la cartella

esattoriale n. 108200600017667059000, asseritamente notificata in data 18 gennaio 2007, conseguente ad iscrizione al ruolo n. 2006/773, relativa a crediti di natura previdenziale per un importo di euro 3.641,55;

- di non essere tenuto al pagamento di quanto richiesto, nell' avviso di intimazione di pagamento, per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione quinquennale relativo alle obbligazioni aventi natura previdenziale ex. lege n. 335 del 1995.

Con decreto n. 2988/2018 cronolog. del 16.05.2018, il sottoscritto Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Teramo fissava, per la richiesta di sospensione dell' ordinanza ingiunzione opposta, l' udienza del 14.06.2018 e per la discussione del ricorso nel merito l' udienza del 6 settembre 2018, onerando la cancelleria di provvedere alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto alle parti convenute.

Con comparsa dell' 8 giugno 2018, si costituiva in giudizio l' AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio. All' udienza del 14 giugno 2018 stante la mancata notifica all' Inps, da parte della Cancellaria Lavoro, del ricorso e del pedissequo decreto la causa veniva rinviata all' udienza del 6 settembre 2018. Con comparsa del 3 agosto 2018, si costituiva in Giudizio l' INPS chiedendo il rigetto dell' opposizione in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese. Espletata l' attività di rito, la causa veniva rinviata per la discussione all' udienza del 22 gennaio 2019 e poi alla data odierna , con termine per note sino a dieci giorni prima.

Il ricorso merita accoglimento per i motivi che seguono.

Quanto alla eccezione sollevata dalla Agenzia delle Entrate -

TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE LAVORO

Riscossione, circa la inammissibilità del ricorso notificato adducendo l' omessa attestazione di conformità con sottoscrizione autografa del difensore si rammenta che l' art. 52 del D.L. 90/2014 che ha inserito il comma 9 bis all' art. 16 bis del D.L. 179/2012 stabilisce che *“Le copie informatiche anche per immagine di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest' ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all' originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all' originale(…) IL DIFENSORE, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico...possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo”*. Strettamente collegato all' art. 16 bis del D.L. 179/2012 è l' art. 16 undecies del medesimo D.L. il quale detta le modalità per autenticare le copie estratte dai fascicoli telematici prevedendo che in presenza di copie analogiche il difensore, una volta scaricato l' atto o il provvedimento che intende autenticare deve stamparlo e sullo stesso documento o su una pagine ulteriore (unita allo stesso) deve apporre l' attestazione di conformità Nel caso che ci occupa il ricorrente ha chiarito che alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto alle parti convenute era stata onerata, dall' Ill.mo Giudice adito, la Cancelleria Lavoro la quale ha ottemperato mediante notificazione per via telematica (cfr. decreto n. cronolog. 2988/2018). Ciò detto l' eccezione di inammissibilità del ricorso notificato è infondata per le seguenti ragioni:

a) ai sensi dell' art.16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 *“Le*

copie informatiche anche per immagine di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest' ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all' originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all' originale;

b) alcuna notifica di copie analogiche del ricorso e del pedissequo decreto era stata demandata al difensore e pertanto alcuna attestazione di conformità autografa era dovuta.

Del pari infondata è l' eccezione relativa alla mancata allegazione, al ricorso notificato, della procura alle liti poiché la stessa è acclusa agli atti e contenuta nel fascicolo telematico del Tribunale. Nel caso di ricorso depositato per via telematica presso l' Ufficio Giudiziario l' art. 10 del D.P.R. 123/2001 stabilisce che la procura cartacea sia depositata in copia informatica autenticata dal difensore mediante l' apposizione della firma digitale, unitamente al ricorso quale originale informatico. L' art. 20 del D.Lgs 82 del 2005, il c.d. codice dell' amministrazione digitale, stabilisce l' equiparazione del documento informatico al documento cartaceo. In base al combinato disposto di queste norme la procura cartacea è copiata su file ed autenticata mediante firma del difensore. Forma necessitata della procura negli atti processuali telematici è quella di atto separato, che può essere o meno notificato con ricorso, senza che ciò infici la legittimità della notifica stessa. Sul punto la giurisprudenza ha più volte rimarcato che *“la notifica della procura non è richiesta da alcuna norma né pare che la conoscenza della procura stessa possa essere vista come una necessaria garanzia per il convenuto il quale, se vorrà controllare i poteri del procuratore,*

TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO

alla stregua dei documenti allegati al ricorso, avrà l' onere di costituirsi con conseguente diritto di accedere al fascicolo telematico contenente gli allegati al ricorso"

Quanto alla eccezione sollevata dall' Istituto della Previdenza Sociale circa l' inammissibilità dell' opposizione adducendo che la cartella di pagamento abbia acquisito la natura di titolo definitivo ritenendo pertanto ammessa esclusivamente una opposizione all' esecuzione ex art. 615 c.p.c. va precisato quanto segue. Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:

- a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 comma 6, ovvero sia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al Giudice del Lavoro;
- b) proposizione di opposizione ai sensi dell' art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l' intervenuto pagamento della somma precettata), sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l' esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c. comma 1) ovvero davanti al giudice dell' esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art 618 bis c.p.c.);
- c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi esecutivi ai sensi dell' art. 617 c.p.c. ovvero sia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del

precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento anche in questo caso davanti al Giudice dell' Esecuzione o a quello del Lavoro a seconda che l' esecuzione stessa sia già iniziata.

Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 sia dal medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999 art. 29, comma 2.

Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che per quando riguarda la riscossione dei crediti contributivi il debitore ben può proporre l' opposizione ai sensi dell' art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo quali ad esempio la prescrizione del credito, davanti al Giudice del Lavoro nel caso in cui l' esecuzione non sia ancora iniziata.

In merito alla eccepta intervenuta prescrizione delle diritto a riscuotere le somme relative ai crediti di naturale previdenziale di cui all' intimazione di pagamento si osserva quanto segue. Con ricorso in opposizione all' esecuzione ex art. 615 c.p.c. la difesa del Sig. Cicioni Luigi ha tempestivamente eccepito l' intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme relative al credito portato nell' avviso di intimazione di pagamento n. 108 2017 90028910 69/000, del 17 ottobre 2017, notificato in data 2 febbraio 2018 relativo a n. 5 cartelle di pagamento rimaste impagate e, tra queste, ricompresa la cartella esattoriale n. 108200600017667059000, asseritamente notificata in data 18 gennaio 2007, conseguente ad iscrizione al ruolo n. 2006/773, relativa a crediti di natura previdenziale per un importo di euro 3.641,55. Nello specifico il deducete ha contestato che tra la data di notifica della cartella (18 gennaio 2007) e la data di notifica dell' avviso di intimazione di pagamento (2.02.2018), sono trascorsi più di cinque anni senza che

TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO

nessun altro atto interruttivo sia stato posto nelle more dall' Agenzia delle Entrate - Riscossione (già Equitalia), con conseguente prescrizione del diritto a riscuotere le somme rivendicate. __Con memoria di costituzione dell' 8 giugno 2018 l' Agenzia delle Entrate - Riscossione eccepisce l' infondatezza del ricorso asserendo di aver notificato al ricorrente in data 23.05.2008, avviso di intimazione di pagamento n. 3468/2008 contenente il richiamo alla cartella *de qua* e di aver successivamente notificato al debitore, in data 3.06.2008, un pignoramento in danno del terzo debitore Cassa Edile della provincia di Teramo sospendendo ogni termine di prescrizione. __Nel merito le parti convenute obiettano che con riferimento ai crediti previdenziali non corrisposti il termine prescrizione applicabile non sarebbe quello breve quinquennale ma bensì quello ordinario decennale fissato dall' art. 2953 c.c.. __Ciò premesso in ordine alla eccepita prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento, occorre stabilire se l' intervenuta definitività della cartella per mancata opposizione nei termini di legge determini o meno l' applicazione del termine ordinario di prescrizione. __Sul punto è opportuno richiamare la normativa di riferimento. __Sulla prescrizione dei crediti, in materia di credito contributivo, l' art. 3 comma 9 della legge n. 335/1995 espressamente prevede che *“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:*

- a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori.....;
- b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria.

I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in

vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall' art. 2, comma 19 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso".

La Suprema Corte a Sezioni Unite in un recente arresto, ha definitivamente stabilito che "le pretese della Pubblica Amministrazione si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. La decisione della Suprema Corte ha riguardato proprio l' interpretazione dell' art. 2953 c.c. "con riguardo specifico all' operatività o meno ... della conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale" nelle fattispecie originate dalla notifica, nei confronti del cittadino di "atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva" afferenti crediti statali sia di natura tributaria (Agenzia delle Entrate) che extratributaria (Inps, Inail, Comuni). Si legge in particolare nella succitata sentenza che "in primo luogo va ricordato che nell' ambito della giurisprudenza di questa Corte nella quale viene da sempre sottolineato che la disciplina della prescrizione è di stretta osservanza ed è insuscettibile di interpretazione analogica è pacifico che: a) in base all' art. 2946 c.c. la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge disponga diversamente, nel caso dei contributi previdenziali, è appunto la legge che dispone diversamente (L. n. 355 del 1995 cit. art. 3 comma 9). Ciò detto, il Supremo Consesso ha ritenuto che

l' omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale non possa concedere, all' atto in oggetto, di acquistare "efficacia di giudicato" giacchè i citati atti sono "espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A.". Per tale ragione, "l' inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione pur determinando la decadenza dell' impugnazione, non produce effetti di ordine processuale... con la conseguente inapplicabilità dell' art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione". In conclusione, la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell' Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell' atto originario) senza determinare l' effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale ai sensi dell' art. 2953 c.c. Ebbene la trasformazione della prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l' intervento del titolo giudiziale divenuto definitivo (sentenza o decreto ingiuntivo). La cartella esattoriale, l' avviso di addebito dell' INPS, l' avviso di accertamento dell' Amministrazione finanziaria costituiscono, per propria natura incontrovertibile, semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell' attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. Ciò posto, ritenuto applicabile il termine prescrizione quinquennale, il concessionario non ha fornito prova del compimento di validi atti interruttivi posti in essere nel periodo intercorrente tra la data di notificazione del pignoramento in danno del terzo debitore avvenuta in data 3 giugno 2008 e la notifica della intimazione di pagamento qui impugnata avvenuta in data 2 febbraio 2018. Per quanto detto il ricorso merita

TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO

accoglimento e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Quanto all' INPS si ritiene che la stessa debba essere estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva con compensazione delle relative spese.

Così deciso in Teramo il 27.6.19

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Massimo Biscardi



TRIBUNALE DI TERAMO
Depositato in cancelleria il 1 LUG. 2019



L'impiegato addetto
Assistente Giudiziario
Romina Coccia